Comune di Lema
Cancelleria comunale
Via Alice Meyer 8, CH-6986 Novaggio

Novaggio, 1 ottobre 2026

Messaggio Municipale
07-2026

Accompagnante il nuovo Regolamento delle canalizzazioni del Comune di Lema

Ris. Mun. **960** | Data **19.10.2026**
Per analisi alla commissione della gestione e delle petizioni

Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri Comunali,

con il presente messaggio il Municipio sottopone al vostro esame e alla vostra approvazione il nuovo Regolamento comunale delle canalizzazioni, destinato per tutto il territorio del Comune di Lema.

Premessa
A seguito dell'aggregazione dei Comuni di Astano, Bedigliora, Curio, Miglieglia e Novaggio, si rende necessario procedere all'armonizzazione dei regolamenti comunali e dei relativi sistemi tariffari.

Nell'ambito delle canalizzazioni sono tuttora in vigore i cinque regolamenti dei precedenti Comuni, caratterizzati da tariffe e metodi di calcolo anche sensibilmente diversi tra loro. Questa situazione comporta un trattamento differenziato dell'utenza a seconda del quartiere di appartenenza e rende più complessa la gestione amministrativa del servizio.

L'adozione di un unico regolamento costituisce pertanto un passaggio fondamentale per completare l'organizzazione del nuovo Comune e assicurare condizioni uniformi a tutti gli utenti del comprensorio. L'obiettivo è disporre di regole chiare e comuni, tanto per gli aspetti tecnici e gli obblighi dei proprietari quanto per il finanziamento del servizio.

Il Regolamento proposto riprende in larga misura il modello cantonale aggiornato al 1° gennaio 2026. Gli adattamenti riguardano principalmente le esigenze locali e il sistema di calcolo delle tasse, elaborato tenendo conto delle caratteristiche del Comune di Lema e in coordinamento con il nuovo Regolamento dell'acqua potabile.

Il regolamento disciplina, oltre al finanziamento, gli allacciamenti alla rete pubblica, lo smaltimento delle diverse tipologie di acque, le procedure di autorizzazione e collaudo, le prescrizioni tecniche e la manutenzione degli impianti privati.

Durante la preparazione del progetto, i capigruppo del Consiglio comunale sono già stati informati e coinvolti. Il confronto ha permesso di raccogliere osservazioni e di apportare correzioni e modifiche al testo. Il Municipio considera questo contributo un ottimo esempio di lavoro di squadra e di trasparenza, che ha consentito di migliorare la proposta prima della sua presentazione formale al Legislativo.

Basi legali

Il nuovo regolamento si fonda sulla legislazione federale e cantonale in materia di protezione e gestione delle acque, in particolare:

- sulla Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc);
- sull'Ordinanza federale sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc);
- sulla Legge cantonale sulla gestione delle acque del 21 gennaio 2025 (LGA);
- sul Regolamento cantonale sulla gestione delle acque del 12 novembre 2025 (RGA);
- sulla Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC).

La LGA e il relativo regolamento, entrati in vigore il 1° gennaio 2026, costituiscono il nuovo quadro normativo cantonale di riferimento. Il modello cantonale utilizzato per l'elaborazione del regolamento comunale tiene conto di tale aggiornamento.

Per il finanziamento delle infrastrutture e del servizio sono determinanti, in particolare, gli articoli 22-30 LGA e 58-63 RGA relativi ai contributi di costruzione, nonché gli articoli 34 LGA e 66 RGA concernenti le tasse di utilizzo degli impianti.

La legislazione prevede che i costi del servizio siano coperti mediante tasse a carico degli utenti, composte da una tassa base e da una componente variabile proporzionata all'utilizzo degli impianti. La tassa base concorre alla copertura dei costi fissi, mentre quella variabile tiene conto dell'intensità dell'uso del servizio.

Per gli aspetti tecnici si applicano inoltre le norme e le direttive richiamate nel regolamento, in particolare quelle relative alla progettazione, all'esecuzione e alla manutenzione degli impianti di smaltimento delle acque.

L'adozione del regolamento compete al Consiglio comunale. Dopo le pubblicazioni e la scadenza dei termini previsti dalla LOC, il testo sarà sottoposto all'approvazione della Sezione enti locali.

Contributi e tasse

Il sistema di finanziamento distingue i contributi di costruzione dalle tasse annuali di utilizzo degli impianti.

I contributi di costruzione costituiscono la partecipazione dei proprietari, rispettivamente dei beneficiari di diritti di superficie, al finanziamento delle opere pubbliche che servono o possono servire i loro fondi. Il loro prelievo è disciplinato dalle pertinenti disposizioni cantonali.

Le tasse annuali sono invece destinate alla copertura dei costi del servizio, comprendenti l'esercizio, il controllo e la manutenzione delle infrastrutture, nonché gli interessi passivi e gli ammortamenti.

Per il Comune di Lema, il Municipio propone un sistema composto da:

- una tassa base, costituita da una quota fissa per allacciamento e da un supplemento per ogni ulteriore unità abitativa servita dal medesimo allacciamento;
- una tassa variabile, calcolata sui metri cubi di acqua consumata rilevati tramite i contatori.

Questa impostazione sarà adottata anche per il servizio dell'acqua potabile, così da disporre di due sistemi di calcolo analoghi, semplici da applicare e facilmente comprensibili per l'utenza.

La quota fissa permette di contribuire ai costi necessari per mantenere il servizio disponibile, indipendentemente dai quantitativi consumati. Il supplemento per le ulteriori unità abitative tiene conto del fatto che un unico allacciamento può servire più abitazioni. La componente variabile

mantiene invece un legame diretto con il consumo d'acqua e favorisce un utilizzo responsabile della risorsa.

Sulla base delle simulazioni effettuate, questa soluzione consente di perseguire un'equilibrata ripartizione della copertura dei costi tra la tassa base, comprensiva dei supplementi e la tassa di consumo.
Nelle valutazioni iniziali era stata considerata anche una ripartizione del 30% mediante la tassa base e del 70% mediante quella di consumo. Per la realtà del nostro Comune, tale ipotesi avrebbe tuttavia richiesto una tariffa al metro cubo particolarmente elevata, con un'incidenza ritenuta poco equilibrata sulle utenze con maggiori consumi. La soluzione proposta permette di contenere tale effetto e di distribuire più adeguatamente l'onere complessivo.

L'impostazione è già stata condivisa con la Sorveglianza dei prezzi e, per quanto riguarda le canalizzazioni, con la Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS). In particolare, la ripartizione indicativa del 50% mediante la tassa base e del 50% mediante la tassa di consumo ha ricevuto un preavviso favorevole da parte della Sorveglianza dei prezzi.

I costi annui considerati nelle simulazioni risultano molto simili per i due servizi, nell'ordine di circa fr. 700'000/750'000. Questa circostanza permette di prevedere ordinanze municipali con un'impostazione sostanzialmente analoga, pur mantenendo distinto il finanziamento dei rispettivi servizi.

Per le canalizzazioni, le simulazioni attuali conducono ai seguenti importi orientativi:

Tariffa	Importo indicativo
Tassa base annua per allacciamento	fr. 190.–
Supplemento annuo per ogni ulteriore unità abitativa servita dal medesimo allacciamento	fr. 40.–
Tassa di consumo	fr. 1.85/m³
Tassa annua per fondi aperti e manufatti allacciati	1‰ del valore di stima

Gli importi indicati sono arrotondati e hanno carattere illustrativo. Le tariffe effettive saranno stabilite dal Municipio mediante la relativa ordinanza, entro i limiti fissati dal regolamento e sulla base dei costi e dei dati di calcolo aggiornati inerenti al preventivo 2027.

Restano inoltre disciplinati dal regolamento i casi particolari, tra cui gli scarichi industriali e artigianali e le immissioni provvisorie di acque provenienti dai cantieri.

Il passaggio a un sistema uniforme potrà comportare variazioni rispetto agli importi oggi applicati nei singoli quartieri, proprio perché le tariffe e i metodi di calcolo precedenti sono differenti. Lo scopo dell'armonizzazione è assicurare che, a parità di condizioni, gli utenti siano assoggettati alle medesime regole su tutto il territorio comunale. Una volta conclusa la procedura di approvazione del presente Regolamento e cresciute in giudicato le relative decisioni, il Municipio farà un'informativa chiara e dettagliata destinata alla popolazione, per illustrare i cambiamenti che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2027. Inoltre da tale data, anche il servizio delle canalizzazioni sarà soggetto all'obbligo di autofinanziamento, come già avviene per i servizi dell'acqua potabile e dei rifiuti. I costi del servizio dovranno pertanto essere interamente coperti dalle relative tasse. Questa nuova impostazione comporterà un aumento significativo delle tasse delle canalizzazioni su tutto il comprensorio comunale e sarà quindi importante spiegarne in modo trasparente le ragioni e gli effetti per l'utenza.

Procedura di adozione

L'adozione del regolamento deve raccogliere il voto affermativo di almeno un terzo dei membri del Consiglio comunale e la maggioranza semplice dei presenti (art. 61 cpv. 1 LOC).
L'approvazione del Regolamento deve avvenire sul complesso ritenuto che il voto sui singoli articoli avviene esclusivamente se vi sono proposte di modifica rispetto alla proposta del Municipio (art. 186 cpv. 2 LOC): fatta salva quest'ultima situazione non occorre di conseguenza votare ogni singolo articolo. In caso di emendamento bisognerà procedere con una votazione per eventuali come previsto dall'art. 9 RALOC.
Il regolamento delle canalizzazioni sarà successivamente pubblicato. La decisione di adozione è pure soggetta a referendum (art. 75 cpv. 1 LOC).

Conclusioni

Con il nuovo Regolamento comunale delle canalizzazioni, il Comune di Lema intende superare la frammentazione delle disposizioni ereditate dai cinque precedenti Comuni e dotarsi di una legge aggiornata e uniforme per l'intero comprensorio.

La proposta si fonda sul modello cantonale e introduce un sistema di finanziamento adeguato alla realtà locale, coordinato con quello dell'acqua potabile e orientato a una ripartizione equilibrata dei costi.

Il Municipio ringrazia i capigruppo per il contributo fornito durante la preparazione del testo. Il confronto e le modifiche apportate rappresentano un risultato positivo della collaborazione tra Esecutivo e rappresentanti del Legislativo.

L'entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2027, subordinatamente al completamento della procedura prevista dalla LOC e all'approvazione della Sezione enti locali. Il Municipio provvederà quindi all'adozione e alla pubblicazione della relativa ordinanza municipale, con la definizione delle tariffe applicabili.

Per questi motivi, il Municipio invita il Consiglio comunale a voler risolvere:

1. È approvato il nuovo Regolamento comunale delle canalizzazioni del Comune di Lema, allegato al presente messaggio municipale.
2. L'entrata in vigore del regolamento è fissata al 1° gennaio 2027, riservata l'approvazione della Sezione enti locali e il completamento delle procedure previste dalla legge.
3. Con l'entrata in vigore del nuovo regolamento sono abrogati i precedenti regolamenti delle canalizzazioni degli ex Comuni di Astano, Bedigliora, Curio, Miglieglia e Novaggio, nonché le disposizioni comunali incompatibili con il nuovo testo.
4. Il Municipio è incaricato di procedere alle pubblicazioni di legge, di sottoporre il regolamento all'approvazione della Sezione enti locali e di adottare la relativa ordinanza municipale di applicazione.

Per il Municipio

MUNICIPIO LEMA

Il Sindaco
Andrea Pozzi

Il segretario
Igor Negri

Comune di Lema

Regolamento comunale delle canalizzazioni

ottobre 2026

TITOLO I 4
Generalità 4
Art. 1 Scopo ... 4
Art. 2 Basi legali ... 4
Art. 3 Applicazione ... 4
Art. 4 Costruzione e manutenzione delle canalizzazioni comunali ... 4
Art. 5 Impianti privati ... 4
Art. 6 Acque di scarico ... 5
Art. 7 Obbligo di allacciamento alla canalizzazione pubblica ... 5
Art. 8 Allacciamento alla canalizzazione pubblica ... 5
Art. 9 Eliminazione di impianti difettosi ... 6
Art. 10 Eliminazione degli impianti singoli ... 6
Art. 11 Adeguamento del sistema di smaltimento delle acque meteoriche e chiare ... 6
Art. 12 Divieto di immissione ... 6

TITOLO II 7
Procedura 7
Art. 13 Domanda ... 7
Art. 14 Termine per l'esecuzione dell'allacciamento ... 8
Art. 15 Permessi per immissioni provvisorie di acque di scarico provenienti da cantieri ... 8
Art. 16 Collaudo delle canalizzazioni e degli impianti privati ... 9
Art. 17 Catasto degli impianti ... 9

TITOLO III 10
Prescrizioni tecniche 10
Art. 18 Smaltimento delle acque di scarico ... 10
Art. 19 Materiali ... 11
Art. 20 Dettagli tecnici ... 11
Art. 21 Impianti di pompaggio ... 11
Art. 22 Rigurgito ... 11
Art. 23 Impianti di depurazione individuali e di pretrattamento ... 11
Art. 24 Impianti di infiltrazioni e ritenzione ... 11
Art. 25 Zone di protezione ... 12

TITOLO IV 13
Manutenzione degli impianti privati 13
Art. 26 Obbligo di manutenzione ... 13
Art. 27 Canalizzazioni ... 13
Art. 28 Fosse di chiarificazione e biologiche ... 13
Art. 29 Impianti di depurazione meccanico-biologici ... 13
Art. 30 Impianti di pretrattamento ... 13
Art. 31 Raccoglitori fanghi, sifoni, impianti di pompaggio ... 13
Art. 32 Impianti di infiltrazione ... 14

TITOLO V 14
Contributi e tasse annue 14
Art. 33 Contributi di costruzione 14
Art. 34 Tassa di allacciamento 14
Art. 35 Tassa annua 14
Art. 36 Tasse di utilizzo degli impianti per acque industriali e artigianali 15
Art. 37 Tasse provvisorie di utilizzo degli impianti - immissioni di acque provenienti dai cantieri 15

TITOLO VI 15
Norme transitorie e finali 15
Art. 38 Contravvenzioni 15
Art. 39 Provvedimenti coattivi 15
Art. 40 Notifica al Dipartimento del territorio 16
Art. 41 Rimedi e diritti 16
Art. 42 Entrata in vigore 16
Art. 43 Disposizioni abrogative 16

Regolamento comunale delle canalizzazioni

TITOLO I
Generalità

Art. 1 Scopo

Il presente regolamento riguarda gli impianti di smaltimento e trattamento delle acque di scarico, disciplina la costruzione e la manutenzione degli impianti privati e il finanziamento delle opere pubbliche (comunali e consortili).

Art. 2 Basi legali

1. Il presente regolamento si basa sulla legislazione federale e cantonale in materia di protezione delle acque.
2. Per tutto quanto non contemplato nelle presenti disposizioni, fanno stato le normative e le pubblicazioni federali e cantonali in materia, le norme SIA/SN e le direttive VSA.

Art. 3 Applicazione

1. Il presente regolamento si applica in tutto il territorio giurisdizionale del Comune.
2. L'applicazione compete al Municipio.

Art. 4 Costruzione e manutenzione delle canalizzazioni comunali

1. Il Comune provvede alla costruzione della rete delle canalizzazioni comunali, conformemente ai progetti approvati dal legislativo comunale e dall'Autorità cantonale competente, e alla sua (loro) manutenzione.
2. Qualora le canalizzazioni, per motivi di interesse pubblico, vengano costruite su fondi privati, i rapporti tra le parti derivanti dal diritto di attraversamento sono regolati dal vigente Codice Civile Svizzero (CCS) e dalla legge di espropriazione.
3. Il Comune può demandare al Consorzio depurazione acque lavori di manutenzione ed esercizio concernenti le proprie opere speciali. I rapporti tra i due enti pubblici sono da regolare tramite apposita convenzione.

Art. 5 Impianti privati

Sono considerati impianti di smaltimento e trattamento privati quelli situati all'interno e all'esterno di una costruzione fino alla canalizzazione pubblica.

1. Sono considerati impianti: le canalizzazioni e tutte le installazioni accessorie alla canalizzazione (pozzetti, impianti di sollevamento, infiltrazione, ritenzione, pretrattamento, trattamento e depurazione delle acque di scarico).
2. Nel caso di impianti privati che attraversano fondi di proprietà altrui, tutti i rapporti di diritto circa la proprietà, l'attraversamento, la costruzione e la manutenzione sono regolati per convenzione in base al CCS. Le convenzioni devono essere iscritte a registro fondiario.
3. La posa di impianti privati su suolo pubblico non è di regola ammessa.
4. Se non è possibile l'allacciamento diretto e razionale alla canalizzazione pubblica di più stabili privati, i proprietari interessati procedono alla costruzione e alla manutenzione di un'unica canalizzazione di smaltimento sino alla canalizzazione pubblica. Il Dipartimento del Territorio (da qui in avanti DT) può imporre la progettazione e l'esecuzione di impianti privati comuni.

Art. 6 Acque di scarico

1. Sono considerate acque di scarico le acque alterate dall'uso domestico, industriale, artigianale, le acque meteoriche che scorrono da superfici edificate o consolidate, come pure le acque chiare.

   Se sono in grado di causare un'alterazione pregiudizievole delle proprietà fisiche, chimiche o biologiche delle acque in cui sono immesse, esse sono considerate inquinate.

2. A seconda della loro natura e origine le acque di scarico sono definite come segue:
   - acque luride: sono le acque di scarico inquinate provenienti dall'economia domestica, dall'industria, dall'artigianato, dalle piscine, dai cantieri, ecc;
   - acque meteoriche: sono acque di scarico provenienti dalle superfici impermeabilizzate (tetti, strade, piazzali, ecc.) a seguito delle precipitazioni atmosferiche;
   - acque miste: sono le acque meteoriche miscelate ad acque luride;
   - acque chiare: sono acque di scarico non inquinate e non meteoriche quali acque di raffreddamento, di climatizzazione, di pompe di calore, d'infiltrazione, dei drenaggi, di scarico di fontane, di ruscelli, di sorgenti, di troppo pieno di serbatoi d'acqua potabile, ecc.

3. Acque di scarico di tipo industriale e artigianale

   3.1. Lo scarico di acque di tipo industriale e artigianale nelle canalizzazioni è ammesso soltanto se si dispone di un'autorizzazione cantonale. Il grado di inquinamento di queste acque deve essere caratterizzato in termini di abitanti equivalenti industriali (AEi), calcolati sulla base delle raccomandazioni VSA.

   3.2. Per la determinazione del numero di AEi, gli utenti con carichi superiori a 300 AEi devono disporre di un misuratore di portata e di un campionatore che assicuri una raccolta dei campioni di acqua di scarico secondo le disposizioni del DT. L'utente, in accordo con il gestore dell'impianto di depurazione e il DT, può rinunciare alla posa del campionatore se il carico in AEi può essere validato sulla base di altri dati o se il coefficiente di inquinamento risulta essere inferiore o pari a 1.

Art. 7 Obbligo di allacciamento alla canalizzazione pubblica

1. Tutte le costruzioni e gli impianti situati all'interno del perimetro delle canalizzazioni (art. 11 cpv. 2 Legge federale sulla protezione delle acque, da qui in avanti LPAc) devono essere allacciati alla rete delle canalizzazioni pubbliche, riservate le eccezioni previste dalla legislazione federale e cantonale in materia.

2. L'obbligo di allacciamento esiste al momento della messa in esercizio della canalizzazione pubblica.

3. Per le costruzioni e gli impianti fuori dal perimetro della zona edificabile (art. 57 Regolamento sulla gestione delle acque, da qui in avanti RGA) decide il DT.

4. L'obbligo di allacciamento esiste anche quando lo smaltimento delle acque può avvenire solamente tramite un impianto di sollevamento.
5. L'ordine di allacciamento è di competenza del Municipio.

6. Le acque di scarico provenienti da attività artigianali, industriali o simili che non soddisfano le esigenze per l'immissione nella canalizzazione pubblica, devono essere pretrattate all'origine.

Art. 8 Allacciamento alla canalizzazione pubblica

1. L'immissione delle acque di scarico nella canalizzazione pubblica avviene tramite una condotta d'allacciamento, a partire da un pozzetto terminale privato (dettagli

nell'allegato tecnico), sino al punto d'innesto nel collettore pubblico (prioritariamente: in un pozzetto pubblico).

2. L'esecuzione della condotta di allacciamento ad una canalizzazione esistente o a una nuova canalizzazione è effettuata di principio dal Comune.

3. Per i fondi non edificati viene predisposto l'allacciamento contemporaneamente ai lavori di posa della canalizzazione pubblica (di regola: un allacciamento per singolo mappale).

4. Le spese di esecuzione della condotta di allacciamento sono a carico del proprietario, anche nel caso in cui il fondo non sia ancora edificato.

5. Nel caso di rifacimento della canalizzazione pubblica, le condotte di allacciamento esistenti sono ripristinate dal Comune a sue spese, sempre che le stesse siano conformi alle prescrizioni del presente regolamento.

Art. 9 Eliminazione di impianti difettosi

Il Municipio, nell'ambito delle competenze che il Regolamento e le leggi gli affidano, è tenuto ad imporre l'eliminazione e/o la sostituzione degli impianti non conformi alle presenti ed altre disposizioni ed a pretendere il risarcimento di eventuali danni causati agli impianti pubblici.

Art. 10 Eliminazione degli impianti singoli

1. Accertato l'obbligo di allacciamento di cui all'art. 7, gli impianti di depurazione privati esistenti devono essere dismessi entro un termine congruo fissato dal Municipio. Le acque luride verranno immesse direttamente nella canalizzazione pubblica, fatta eccezione per quelle che necessitano di un pretrattamento.

2. Gli impianti dismessi dovranno essere rimossi o, se non possibile, vuotati, disinfettati e riempiti con materiale idoneo. In alternativa, gli stessi potranno essere trasformati in pozzetti, camere di ritenuta, ecc.

3. Gli impianti di infiltrazione, il cui utilizzo è conforme alle direttive VSA, sono da mantenere regolarmente in funzione per l'evacuazione delle acque meteoriche e chiare.

Art. 11 Adeguamento del sistema di smaltimento delle acque meteoriche e chiare

1. Nei casi in cui il sistema di smaltimento delle acque meteoriche e chiare non sia conforme a quanto stabilito dal Piano Generale di Smaltimento (PGS) e dalle direttive VSA, lo stesso può essere tollerato fino a quando non sia prevista una sistemazione edilizia importante, sempre che lo smaltimento di tali acque non causi inconvenienti ai sedimi adiacenti o agli impianti privati e pubblici.

2. Nei settori per i quali è previsto il sistema strettamente separato (zone gravitanti su una stazione di pompaggio, collettori idraulicamente insufficienti o per sole acque luride, ecc.), l'adeguamento degli impianti deve essere eseguito prima della messa in servizio del collettore sul quale è previsto l'allacciamento.

3. Nel caso di accertata immissione di acque chiare in un collettore destinato alle acque miste o alle sole acque luride, il Comune intima l'immediata separazione al proprietario del fondo che ne è causa.

Art. 12 Divieto di immissione

Le sostanze che non possono essere immesse nelle canalizzazioni devono essere smaltite secondo le disposizioni emanate dall'autorità competente.
Le stesse devono essere trattenute alla fonte onde evitare disfunzioni nella rete di smaltimento o negli impianti di depurazione delle acque. In tal senso, è proibito immettere nelle canalizzazioni, direttamente o indirettamente, le seguenti sostanze:

- gas e vapori;
- sostanze tossiche, infettive, infiammabili, esplosive e radioattive;

- sostanze maleodoranti;
- colaticci provenienti da letamai e silos;
- sostanze che potrebbero compromettere il funzionamento degli impianti come sabbia, ghiaia, detriti, fanghi cementizi, bitumi, rifiuti, ceneri, scorie, scarti di cucina, lettiere per gatti, scarti di macelli e macellerie, materiali tessili, ecc.;
- depositi d'impianti di separazione, d'impianti di pretrattamento, di piccoli depuratori, ecc.;
- idrocarburi, derivati del petrolio, solventi, sostanze alogenate, ecc.;
- oli e grassi di scarto in quantitativi inusuali rispetto a quanto normalmente utilizzato da un'economia domestica;
- acque di scarico aventi una temperatura superiore ai 60°C, rispettivamente oltre i 40°C dopo la miscelazione di tutti i deflussi nella canalizzazione;
- acidi e basi concentrati.

È proibito l'impiego di apparecchi di triturazione dei rifiuti e di resti di cucine.

Anche i concentrati di rifiuti pressati non possono essere eliminati attraverso gli impianti di smaltimento delle acque di scarico.

Tali divieti di immissione non si applicano agli impianti artigianali ed industriali che devono soddisfare requisiti speciali.

TITOLO II
Procedura

Art. 13 Domanda

1. Il progetto di smaltimento delle acque di scarico di fabbricati nuovi o esistenti viene approvato nell'ambito della procedura prevista dalla Legge edilizia cantonale (LE) o del Regolamento di applicazione della legge edilizia (RLE) o da altre leggi speciali per il rilascio della licenza di costruzione.
2. L'allacciamento ad un collettore consortile deve essere preventivamente approvato e concordato con il Consorzio depurazione acque.
3. Il progetto deve contenere le indicazioni concernenti il genere, la provenienza e il sistema di evacuazione delle acque di scarico ed essere corredato dai seguenti piani:
   a. piano di situazione 1:500 (ev. 1:1000) rilasciato dal geometra revisore con l'indicazione sull'ubicazione del collettore pubblico al quale ci si deve allacciare, le condotte di allacciamento private, l'ev. ricettore naturale;
   b. pianta 1:100 delle canalizzazioni dello stabile e degli impianti d'infiltrazione e di ritenzione con l'indicazione delle caratteristiche tecniche (diametri, pendenze, quote, materiali, profili di posa, ecc.). Sul piano devono figurare pure le superfici di diversa utilizzazione e le relative indicazioni sull'evacuazione delle acque di scarico. A seconda delle esigenze il piano deve contenere tutti i punti di raccolta e indicare il genere e il numero degli apparecchi raccordati (WC, bagno, lavatoio, pluviali, ecc.). Il piano deve pure specificare gli impianti di depurazione esistenti che dovranno essere eliminati;
   c. piano di smaltimento delle acque, 1:200 (ev. 1:500), con le indicazioni circa il modo in cui vengono evacuati i diversi generi di acque di scarico, segnatamente:
      - superfici di circolazione con autoveicoli
      - superfici destinate al posteggio
      - piazzuole di lavaggio
      - viali
      - superfici coperte

- aree verdi;

d. profilo longitudinale (nella medesima scala prevista sotto lettera b) delle canalizzazioni e manufatti;

e. particolari costruttivi 1:10 (1:20) dei manufatti speciali (pozzetti, profilo normale di posa, impianti di infiltrazione/ritenzione, ecc.);

f. relazione tecnica;

g. eventuale perizia idrogeologica ed eventuali altre perizie.

Art. 14 Termine per l'esecuzione dell'allacciamento

Il Municipio provvede a dare le necessarie indicazioni di carattere tecnico e a fissare il termine per l'allacciamento.

Art. 15 Permessi per immissioni provvisorie di acque di scarico provenienti da cantieri

Con lo smaltimento delle acque dei cantieri, nonché nel trasporto, il deposito ed il travaso di liquidi nocivi per le acque, non si devono inquinare il suolo e le acque di falda. Inoltre, non deve essere impedito il corretto funzionamento delle canalizzazioni e dei depuratori.

1. Le acque luride di cantieri (WC, mense, ecc.) vanno immesse nella canalizzazione pubblica. Quando non è possibile, le stesse devono essere raccolte ed eliminate seguendo le indicazioni del Dipartimento del territorio (DT).
2. L'immissione di acque di cantiere di qualsiasi genere nelle canalizzazioni pubbliche oppure in acque sotterranee o di superficie deve essere autorizzata dal Municipio.
3. Nell'autorizzazione di immissione nelle canalizzazioni pubbliche, il Municipio coinvolge e informa il Consorzio di depurazione.
4. La domanda d'immissione deve essere accompagnata da una relazione tecnica che documenti le necessità d'evacuazione delle acque e i provvedimenti adottati per il loro trattamento.
5. L'immissione provvisoria è soggetta al pagamento di una tassa, ai sensi dell'art. 36 del presente regolamento.
6. Se durante i lavori il livello delle acque sotterranee (falda) deve essere abbassato, è necessario ottenere preventivamente l'autorizzazione da parte del DT.
7. Se, nel corso dei lavori, il cantiere deve essere liberato da acque provenienti da terreni in pendenza, precipitazioni, drenaggi o infiltrazioni, deve essere tempestivamente informato il Municipio.

   Tali acque vanno infiltrate nel sottosuolo o immesse in un ricettore superficiale o convogliate nella canalizzazione per acque meteoriche. L'immissione nel collettore per sole acque luride o miste può avvenire solo eccezionalmente e con il permesso del proprietario e del DT.

   Prima di essere evacuate, queste acque devono rispettare i limiti di immissione stabiliti dalla norma SIA 431 e/o dalle disposizioni cantonali vigenti.
8. È vietato lo scarico di acque di risciacquo contenente cemento, proveniente da veicoli di trasporto di beton fresco e dalle betoniere, senza un bacino di decantazione di sufficiente grandezza. Secondo i casi dovrà essere messa in opera un'installazione di neutralizzazione.
9. La committenza deve, a propri costi, pulire regolarmente durante e alla fine dei lavori di costruzione, tutte le parti delle canalizzazioni pubbliche sporcate.

Per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio degli impianti per lo smaltimento delle acque dei cantieri, fanno stato le raccomandazioni SIA/VSA "Entwässerung von Baustellen" (Norma SIA 431).

Art. 16 Collaudo delle canalizzazioni e degli impianti privati

1. Prima del rinterro delle canalizzazioni e della messa in esercizio degli impianti deve essere richiesto al Municipio il collaudo degli stessi. I controlli sono eseguiti seguendo strettamente i piani approvati. Modifiche in rapporto ai piani approvati sono ammesse solo con la preventiva autorizzazione del Municipio.
2. In casi particolari può essere richiesta, al momento del collaudo, la prova di tenuta degli impianti. La prova deve essere eseguita secondo la norma SIA 190.
3. Il Municipio rilascerà al proprietario un certificato attestante l'esecuzione conforme delle opere. Il collaudo non libera il proprietario del fondo e gli esecutori dal loro dovere di sorveglianza e dalle proprie responsabilità per la corretta esecuzione dei lavori. Le constatazioni del collaudo non possono in alcun modo essere interpretate come garanzia di buon funzionamento e di durata delle installazioni.
4. Al momento del collaudo il proprietario deve consegnare al Municipio i piani di rilievo conformi all'esecuzione.
5. Il rilievo deve essere allegato al catasto degli impianti.

Art. 17 Catasto degli impianti

1. L'allestimento e la tenuta a giorno del catasto degli impianti pubblici e privati è di competenza del Comune. I proprietari di costruzioni e/o di installazioni con acque di scarico devono mettere a disposizione tutta la documentazione, i dati e le informazioni necessarie, permettere l'accesso alla proprietà ed collaborare in caso di sopralluogo (art. 52 LPAc).

   Per l'allestimento, la forma, il contenuto e il modo di rappresentazione dei singoli documenti, fanno stato le istruzioni del DT inerenti all'allestimento del catasto (Istr-TI).

2. Allestimento catasto

   Per le nuove costruzioni, riattazioni e/o risanamenti la documentazione concernente gli impianti di smaltimento delle acque di scarico va consegnata al momento del collaudo.

   Per la documentazione da consegnare fa stato quella definita dalle sopraccitate istruzioni cantonali al capitolo "Contenuto catasto completo".

   Costruzioni esistenti:

   Allestimento catasto parziale, rilevamento diretto dei dati da parte del Comune:
   - Il rilevamento dei dati necessari viene effettuato direttamente dal Comune nell'ambito dell'allestimento del catasto degli impianti pubblici e privati.
   - Per quanto attiene al contenuto della documentazione fa stato quello definito dalle istruzioni cantonali al capitolo "Contenuto catasto parziale (o ridotto)".
   - I proprietari devono comunque mettere a disposizione tutta la documentazione, i dati e le informazioni di cui dispongono (art. 52 LPAc).

3. Per le costruzioni esistenti in zona di protezione di captazione di acqua potabile o in zone non ancora equipaggiate da canalizzazioni (dove vige l'obbligo di presentare la domanda di allacciamento ai sensi dell'art.13. del presente regolamento), e per le costruzioni a carattere artigianale/commerciale/industriale è richiesta la presentazione della documentazione in forma "Contenuto catasto completo".
4. Costi, allestimento indiretto da parte del Comune con partecipazione finanziaria del privato (applicabile solo per costruzioni esistenti).

Per la copertura dei costi d'allestimento della documentazione in forma ridotta per le costruzioni esistenti, il Comune preleva un contributo unico per fondo edificato fino a Fr. 250.00.
Fa eccezione il rilevamento dei dati e l'allestimento della documentazione per costruzioni a carattere artigianale/commerciale/industriale il cui costo è sempre a carico del proprietario del fondo.

TITOLO III
Prescrizioni tecniche

Art. 18 Smaltimento delle acque di scarico

1. Le acque di scarico provenienti dai fondi devono essere opportunamente evacuate nelle canalizzazioni, nei ricettori o tramite infiltrazione. È vietato lasciare defluire le acque di scarico su suolo pubblico.
2. Le acque meteoriche e quelle luride devono essere smaltite separatamente. Nelle zone con canalizzazioni a sistema misto le stesse possono essere convogliate, al di fuori della costruzione, in un unico collettore.
3. Il PGS determina il punto e le modalità di allacciamento alla canalizzazione pubblica.
4. Modalità di allacciamento
   4.1. Acque luride
   Le acque luride devono essere immesse nella canalizzazione conformemente alle indicazioni del PGS.

   4.2. Acque meteoriche
   Il sistema di smaltimento delle acque meteoriche (separato, misto, con infiltrazione, tendenzialmente separato) è definito dal PGS. Per quanto riguarda le modalità di smaltimento delle acque (tipo d'infiltrazione, immissione in acqua superficiale direttamente o tramite canalizzazione per acque meteoriche o chiare, eventuale necessità di trattamento e/o di ritenzione) è richiamata la direttiva VSA "Gestione delle acque di scarico in tempo di pioggia".
   - Nelle zone che, secondo il PGS, sono idonee all'infiltrazione, le acque meteoriche devono essere eliminate in loco tramite infiltrazione. Solo nel caso in cui il privato dimostri, con una documentazione appropriata (prova d'infiltrazione in loco), che la zona non è idonea all'infiltrazione, è ammessa l'immissione delle acque meteoriche in un ricettore superficiale o, in assenza di quest'ultimo, nella canalizzazione pubblica.
   - Nelle zone che, secondo il PGS, sono parzialmente idonee all'infiltrazione, le acque meteoriche devono essere, nella maggior misura possibile, infiltrate. È autorizzata l'immissione del quantitativo non eliminabile in loco in un ricettore superficiale o, in assenza di quest'ultimo, in canalizzazione pubblica.
   - Nelle zone che, secondo il PGS, non sono idonee all'infiltrazione, le acque meteoriche devono essere immesse in un ricettore superficiale o, in assenza di quest'ultimo, nella canalizzazione pubblica.
   - È vietata l'immissione di acque meteoriche nel collettore per sole acque luride.

   4.3. Acque chiare
   - Nelle zone che, secondo il PGS, sono idonee all'infiltrazione, le acque chiare devono essere eliminate in loco tramite infiltrazione.
     Solo nel caso in cui il privato dimostri, con una documentazione appropriata (prova d'infiltrazione in loco), che la zona non è idonea all'infiltrazione, è ammessa l'immissione delle acque chiare in un ricettore superficiale.
   - Nelle zone che, secondo il PGS, sono parzialmente idonee all'infiltrazione, le acque chiare devono essere, nella maggior misura possibile, infiltrate.

È autorizzata l'immissione del quantitativo non eliminabile in loco in un ricettore superficiale.
- Nelle zone che, secondo il PGS, non sono idonee all'infiltrazione, le acque chiare devono essere immesse in un ricettore superficiale.
- È vietata l'immissione di acque chiare in una canalizzazione per acque luride o miste.

Art. 19 Materiali

1. Per l'evacuazione delle acque dei fondi possono essere utilizzati solamente tubi e materiali che dispongono di un certificato di idoneità rilasciato dalla VSA.
2. La scelta del materiale più indicato per una condotta dipende dal tipo d'impiego, dalle condizioni locali come pure da fattori di sollecitazione particolari (ad esempio acque aggressive, acque con forti sbalzi di temperatura, terreni acidi, ecc.).
3. L'impiego del Polivinilcloruro (PVC) è progressivamente da abbandonare. In alternativa, si consiglia l'impiego del Polipropilene (PP), che presenta caratteristiche fisiche uguali o migliori del PVC, in particolare è più elastico, garantisce un'ottima ispezione a video, è resistente alle temperature e agli aggressivi chimici, ed è codificato SIA 190 e norme affini. Il suo smaltimento finale ha un impatto ambientale minore (100% riciclabile).
4. Per l'evacuazione delle acque di scarico devono essere impiegati tubi a tenuta stagna. A dipendenza dell'uso e della tipologia di acque da smaltire, il materiale delle canalizzazioni deve essere scelto secondo lo stato della tecnica.

Art. 20 Dettagli tecnici

I dettagli tecnici relativi alle modalità esecutive di allacciamento alla canalizzazione pubblica sono raccolti nell'allegato tecnico, consultabile sul sito del Cantone.

Art. 21 Impianti di pompaggio

Ove l'allacciamento alla canalizzazione pubblica non possa essere eseguito per gravità, il proprietario è tenuto ad installare un impianto di pompaggio con tutti i relativi accorgimenti atti ad evitare un allagamento dei locali.

Art. 22 Rigurgito

In caso di possibilità di rigurgito il Municipio comunicherà al proprietario la relativa quota di rigurgito. È compito del proprietario di predisporre i necessari accorgimenti per evitare eventuali rigurgiti.

Art. 23 Impianti di depurazione individuali e di pretrattamento

1. La costruzione di impianti di depurazione individuali deve essere autorizzata dal DT.
2. Entro il perimetro delle canalizzazioni, gli impianti di depurazione privati possono essere ammessi, finché la rete delle canalizzazioni non è completa o fino a quando l'impianto di depurazione centrale non è in esercizio, previa autorizzazione del DT.
3. Fuori dal perimetro delle canalizzazioni, gli impianti di depurazione individuali servono per il trattamento delle acque luride di abitazioni esistenti, nonché di nuove o ristrutturate. Essi sono richiesti solo se l'allacciamento alla rete delle canalizzazioni non può essere ragionevolmente esigibile (distanza, difficoltà topografiche, costo eccessivo, ecc.).
4. Gli impianti di pretrattamento di acque di scarico particolari, provvisori o definitivi, devono essere costruiti e gestiti conformemente all' Ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc) e alle prescrizioni dell'autorità competente.

Art. 24 Impianti di infiltrazioni e ritenzione

1. Per ridurre le portate estreme di punta nelle canalizzazioni e nei corsi d'acqua, per alleggerire gli impianti di depurazione e per alimentare le falde, possono essere adottate

misure di infiltrazione e/o ritenzione delle acque meteoriche, chiare, ecc., da realizzare a mezzo di appropriati impianti.

2. Per la progettazione di impianti d'infiltrazione e di ritenzione è necessario conoscere la composizione del terreno. Lo studio idrogeologico elaborato nell'ambito del PGS fornisce informazioni generali sulla natura del suolo e la sua idoneità all'infiltrazione. Uno studio particolareggiato con prova d'infiltrazione effettuata in loco fornisce basi più sicure per quanto attiene alla definizione delle capacità d'infiltrazione di un terreno e i parametri per il dimensionamento dell'impianto. Lo stesso deve essere eseguito ogni qual volta sussistano dubbi riguardo al corretto funzionamento dell'impianto d'infiltrazione.

3. Impianti di ritenzione
   a. Possono essere impiegati tetti piani, stagni, depressioni del terreno, parcheggi, condotte o appositi bacini.
   b. Occorre in particolare considerare i seguenti aspetti:
      - dimensioni, forma e posizione dell'impianto devono tenere conto della situazione locale;
      - eventuali conseguenze in caso di intasamenti o malfunzionamenti (prevedere ad esempio uno scarico di troppo pieno nel ricettore o nella canalizzazione per acque meteoriche);
      - possibili incidenti, ai quali deve essere prestata la necessaria attenzione.

4. Impianti di infiltrazione
   a. L'impianto d'infiltrazione deve essere totalmente separato dall'impianto di evacuazione delle acque di scarico (non sono ammessi scarichi di troppo pieno in condotte di acque luride o miste);
   b. Le acque meteoriche, prima dell'immissione in un impianto d'infiltrazione, devono attraversare un pozzetto raccoglitore munito di curva immersa (sifone).
   c. Per evitare che liquidi in grado di alterare le acque possano pervenire nell'impianto d'infiltrazione, i pozzetti raccoglitori e gli impianti d'infiltrazione sono da proteggere adottando i seguenti accorgimenti:
      - coperchi avvitati e stagni;
      - i coperchi devono essere adeguatamente contrassegnati.

   Per l'impiego, la costruzione ed il dimensionamento degli impianti di ritenzione e d'infiltrazione fa stato la direttiva VSA "Gestione delle acque di scarico in tempo di pioggia".

Art. 25 Zone di protezione

1. In zona di protezione S1 è vietata la posa di impianti di smaltimento delle acque.

2. In zona di protezione S2 non è di principio autorizzata la posa di impianti di smaltimento. Possono essere concesse delle deroghe da parte del DT per la posa di canalizzazioni, a condizione che siano previsti degli accorgimenti tecnici che permettono di individuare immediatamente le perdite e di trattenere le acque inquinate (ad es. canalizzazioni interamente visibili, tubi doppi, ecc.).

3. Nelle zone di protezione S la prova di tenuta dell'intero impianto di smaltimento delle acque è obbligatoria e deve soddisfare i requisiti posti dalla normativa SIA 190. Va eseguita prima della messa in servizio e in seguito va ripetuta almeno ogni 5 anni. In zona S2 i tubi doppi vanno testati separatamente. Lo stato delle canalizzazioni deve essere oggetto di controlli visivi regolari (almeno una volta l'anno nella zona S2 e ogni 5 anni nella zona S3). I proprietari delle captazioni ad uso potabile possono rendere più frequenti tali controlli nel relativo regolamento del piano di protezione delle acque sotterranee.

4. Casi particolari ed eventuali deroghe a quanto indicato nei capoversi precedenti vanno discussi e concordati preventivamente con il DT.

TITOLO IV
Manutenzione degli impianti privati

Art. 26 Obbligo di manutenzione

1. Il proprietario del fondo è responsabile del controllo, della pulizia e dell'efficienza dei suoi impianti di smaltimento delle acque di scarico. Nel caso non fosse in grado egli stesso di eseguire i lavori, deve affidare l'incarico ad una ditta specializzata.
2. Gli impianti devono essere accessibili in ogni momento per la loro manutenzione, pulizia, lavaggio e disinfezione.
3. Per gli impianti di smaltimento situati in zona di protezione (v. art. 28), lo stato delle canalizzazioni deve essere oggetto di ispezioni visive regolari almeno una volta all'anno in zona S2 e almeno ogni 5 anni in zona S3. La prova di tenuta deve essere ripetuta almeno ogni 5 anni. I proprietari delle captazioni ad uso potabile possono rendere più frequenti tali controlli nel relativo regolamento del piano di protezione delle acque sotterranee.

Art. 27 Canalizzazioni

1. Le canalizzazioni vanno regolarmente pulite per garantire un deflusso regolare delle acque. Se possibile devono essere usati apparecchi ad alta pressione (siluro). Se necessario possono essere vuotate con apparecchi d'aspirazione.
2. Di regola la pulizia viene effettuata a partire da un pozzetto d'accesso o da un'apertura d'ispezione. Le pareti dei pozzetti d'accesso vanno pulite tramite getti d'acqua con pistola a spruzzo.

Art. 28 Fosse di chiarificazione e biologiche

1. Questi impianti devono essere vuotati secondo necessità, ma almeno una volta all'anno. Bisogna però lasciare nell'impianto una quantità di fango pari al 20% del contenuto utile per consentire l'attivazione dei nuovi fanghi.
   È consigliabile una pulizia periodica delle entrate e delle uscite, come pure la rottura della crosta di fango superficiale.
2. I fanghi evacuati devono essere smaltiti presso un impianto di depurazione centrale.

Art. 29 Impianti di depurazione meccanico-biologici

1. Gli impianti meccanico-biologici devono essere collaudati dal proprietario, dalla ditta fornitrice e dal Municipio. L'esercizio e la manutenzione devono avvenire in conformità alle istruzioni date dalla ditta fornitrice. I dati relativi al funzionamento dell'impianto dovranno essere raccolti nel giornale d'esercizio.
   Copia dei piani di rilievo, della documentazione di collaudo e del contratto di manutenzione devono essere inviati al DT.
2. I fanghi evacuati devono essere smaltiti presso un impianto di depurazione centrale.

Art. 30 Impianti di pretrattamento

Per gli impianti di pretrattamento si deve garantire l'esercizio a regola d'arte.

Gli impianti di separazione degli idrocarburi, con le loro annesse installazioni, devono essere puliti periodicamente da ditte specializzate e in modo confacente all'attività dell'azienda.

Si consiglia la stipulazione di un abbonamento con le ditte sopraccitate.

Art. 31 Raccoglitori fanghi, sifoni, impianti di pompaggio

I pozzetti raccoglitori, i sifoni, gli impianti di pompaggio, le chiusure anti-rigurgito, ecc.. devono essere puliti sovente, poiché le sostanze che vi si depositano vanno in putrefazione oppure ostacolano il deflusso.

Art. 32 Impianti di infiltrazione

1. Gli impianti d'infiltrazione devono garantire una dispersione confacente, senza arrecare disturbi a terzi.
2. Se durante il controllo dell'impianto viene constatata una permeabilità insufficiente dello strato drenante, quest'ultimo deve essere sostituito parzialmente o totalmente. Il materiale filtrante asportato deve essere smaltito conformemente all'Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (OPSR), previa analisi.
3. Le materie depositate nei pozzetti decantatori, posati prima dell'immissione in un impianto d'infiltrazione, devono essere aspirate o eliminate manualmente. Parti ingombranti devono essere asportate manualmente e devono essere eliminate secondo le prescrizioni del caso.
4. Gli intervalli di vuotatura dipendono dalla natura delle superfici di scorrimento e dal quantitativo di sporcizia presente.

TITOLO V
Contributi e tasse annue

Art. 33 Contributi di costruzione

Il Comune preleva dal proprietario dei fondi serviti o che possono essere serviti dall'opera e/o dai beneficiari di diritti di superficie dei fondi un contributo di costruzione conformemente agli art. 22-30 Legge sulla gestione delle acque (LGA) e 58-63 RGA.

Art. 34 Tassa di allacciamento

Al momento dell'allacciamento alla canalizzazione pubblica è esigibile una tassa pari al 1.00‰ del valore di stima del fabbricato, manufatto o fondo aperto allacciato, ritenuto un minimo di fr. 300 e un massimo di fr. 1'500.-.

Art. 35 Tassa annua

1. I costi della canalizzazione e degli impianti di depurazione è finanziato da una tassa prelevata annualmente dal Comune conformemente all'art. 34 LGA e 66 RGA.
2. La tassa è fissata per ordinanza del Municipio sulla base dei risultati d'esercizio previsti e nel rispetto dei limiti minimi e massimi del presente articolo.
3. Tassa base annua, in base alla tariffa di utilizzo:

Tariffa	Elemento allacciato	Minimo	Massimo
A	immobile o manufatto allacciato alla canalizzazione, per la prima unità abitativa;	Fr. 100.–	Fr. 250.–
B	supplemento per ogni ulteriore unità abitativa (quali: appartamenti, attività economiche o altre unità indipendenti) facente capo allo stesso allacciamento (in aggiunta alla tariffa A);	Fr. 20.–	Fr. 80.–

4. Tassa di consumo in base al consumo registrato tramite contatore:

Tipo di consumo	Unità	Minimo	Massimo
Acqua potabile o industriale consumata	Fr./m³	Fr. 0.80	Fr. 3.00

5. Per i fondi aperti e i manufatti allacciati, quali posteggi e piazzali e per tutti i casi in cui la quantità d'acqua che defluisce nelle canalizzazioni non è definibile, la tassa è calcolata

sul valore di stima, variabile tra il **0.10‰** e il **2.00‰** di detto valore, ritenuto un minimo di **fr. 100.00.**

6. Per stabilire i quantitativi d'acqua consumata valgono i dati rilevati dalla lettura dei contatori installati negli immobili.

   Per gli immobili privi di contatori, il Municipio provvede alla loro installazione (a spese del Comune).

7. Fa stato il consumo di acqua dell'anno corrente, per i casi di nuove costruzioni il conteggio avviene sulla base del primo consumo accertato.

8. In caso di allacciamento alla canalizzazione nel corso dell'anno, la tassa è dovuta *pro rata temporis*.

9. L'ordinanza di cui al cpv. 2 prescrive le modalità d'incasso.

Art. 36 Tasse di utilizzo degli impianti per acque industriali e artigianali

Le acque di tipo industriale e artigianale sono tassate con una quota corrispondente al carico derivante dall'attività.

La tassa è applicata se, contemporaneamente:

- il numero di abitanti equivalenti ponderati che l'industria immette (AEi) è superiore a 300 (art. 6) e
- il coefficiente di inquinamento risulta essere superiore a 1.

Il Comune calcola la tassa e la fattura all'utente. Nel caso di impianti di depurazione consortili, il consorzio fattura la tassa al Comune, il quale si occupa di riversarla all'utente.

Per definire e disciplinare le modalità di acquisizione e di elaborazione dei dati, nonché il calcolo della quota di partecipazione ai costi del Consorzio da parte dell'utente, il Comune, il Consorzio e la ditta stipulano una convenzione, previo preavviso da parte del servizio cantonale competente.

Art. 37 Tasse provvisorie di utilizzo degli impianti - immissioni di acque provenienti dai cantieri

1. Tutte le acque di rifiuto provenienti dai cantieri, che non possono essere riutilizzate o re-infiltrate, sono soggette all'obbligo dell'allacciamento al collettore pubblico.

2. L'immissione nel collettore pubblico delle acque di rifiuto di cui al punto 1 è soggetta al pagamento di una tassa provvisoria, stabilita in base all'entità dell'opera tenendo conto del carico idraulico, se del caso accertato tramite contatore.

3. L'ammontare della tassa provvisoria è stabilito di volta in volta dal Municipio, ritenuto un minimo di **fr. 100.00** e un massimo di **fr. 1'000.00** a ciclo di fatturazione annua.

TITOLO VI
Norme transitorie e finali

Art. 38 Contravvenzioni

1. Le contravvenzioni alle disposizioni del presente regolamento sono punite dal Municipio ai sensi delle norme della Legge organica comunale (LOC) e vengono notificate al DT.

2. L'ammontare massimo della multa è di fr. 20'000.-.

3. Sono riservate eventuali azioni civili e/o penali.

Art. 39 Provvedimenti coattivi

1. Non appena una decisione del Municipio è divenuta definitiva, lo stesso può imporre coattivamente l'esecuzione entro un congruo termine, con la comminatoria

dell'applicazione delle sanzioni penali dell'art. 71 LPAc e dell'adempimento sostitutivo diretto o ad opera di un terzo, a spese dell'obbligato.

2. Se l'adempimento sostitutivo implica prevedibilmente spese rilevanti, il Municipio può imporre all'obbligato la prestazione preventiva di un'adeguata garanzia.

3. Per rimuovere un inquinamento esistente o incombente, nell'ambito delle sue competenze, il Municipio può eseguire direttamente o far eseguire i necessari provvedimenti d'urgenza.

Art. 40 Notifica al Dipartimento del territorio

Il Municipio notifica al Dipartimento del Territorio ogni violazione della legislazione sulla protezione delle acque.

Art. 41 Rimedi e diritti

1. Le decisioni del Municipio sulle tasse possono essere impugnate con reclamo scritto al Municipio entro 15 giorni dall'emissione e le decisioni in merito ai reclami con ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione. Contro ogni altra decisione del Municipio relativa al presente regolamento è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

2. Per tutto quanto non contemplato nelle presenti disposizioni, fanno stato le norme federali e cantonali in materia, le norme SIA, le direttive VSA, la norma SN 592 000, e le pubblicazioni del Cantone e della Confederazione.

Art. 42 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.

Art. 43 Disposizioni abrogative

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1. gennaio 2027, previa ratifica da parte della Sezione degli enti locali.

2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati i precedenti Regolamenti dei quartieri di Astano, Bedigliora, Curio, Miglieglia e Novaggio e ogni altra disposizione comunale in materia di smaltimento delle acque di scarico dei fondi in contrasto con esso.

Per il Municipio

Il Sindaco	Il segretario
Andrea Pozzi	Igor Negri